



# COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI



0008293  
 Comune di Orvieto  
 del 07/03/2021 ore 10:44  
 protocollo generale - Registro: L'

OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ORVIETO DAL GIORNO 8 MARZO 2021 FINO AL GIORNO 21 MARZO 2021.

## IL SINDACO

VISTA la nota ASL Umbria 2 – U.O. Servizio Igiene Sanità Pubblica a firma del Dott. Marco Matorre del 6 marzo 2021, in atti al prot. comunale n. 8288 del 07/03/2021, nella quale si evidenzia che i dati relativi alla sorveglianza epidemiologica COVID19 mostrano nelle ultime due settimane un rilevante aumento dei contagi nel Comune di Orvieto; in particolare si sono osservati molti casi COVID (in gran parte asintomatici) nella popolazione scolastica, che ha costretto a porre in isolamento numerose classi di ogni ordine e grado, dal Nido alle Superiori. E' pertanto evidente l'effetto di diffusione del contagio costituito dalla frequenza scolastica con successivi cluster familiari;

PRESO ATTO che nella medesima nota viene comunicata l'incidenza settimanale (dati parziali) nel Comune di Orvieto dal 1 marzo al 5 marzo (settimana 1 –7 marzo) che risulta pari a 261 contagi per 100.000 abitanti, quindi già superiore al limite stabilito dall'ultimo DPCM del 2 marzo u.s., di 250 contagi per 100.000 abitanti;

CONSIDERATO, che sulla base dei dati esposti, la ASL propone l'adozione di un provvedimento ordinativo di chiusura di tutte le Scuole e Nidi d'Infanzia presenti nel territorio comunale per un periodo di 14 giorni;

VISTO, in particolare, che il DPCM del 2 marzo 2021 prevede per le zone gialle ed arancioni, la sospensione dell'attività scolastica in presenza dei seguenti presupposti:

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 5 marzo 2021 recante “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”, con validità sino al 21 marzo 2021(salvo modifiche anticipate in base al mutamento del quadro epidemiologico), che da atto della permanenza della Regione nella cd. “zona arancione”;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 21 comma 2 e 43 del succitato DPCM del 2 marzo 2021, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale ha il compito di adottare d'urgenza tutti i provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus Sars Cov2 in relazione al peggioramento significativo del quadro epidemiologico, anche al fine di non compromettere il corretto svolgimento della campagna vaccinale in corso;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" consente ai Sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purchè non contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

RITENUTO di dover valutare il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incompressibile, ed operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini;

CONSIDERATA l'esigenza di contrastare fattivamente il virus SARS-CoV-2 e contenerne il diffondersi, disponendo, a seguito di quanto comunicato dal Servizio Igiene Sanità Pubblica della ASL Umbria 2, la sospensione per 14 giorni di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, statali o paritarie, di ogni ordine e grado nonché all'interno degli asili d'infanzia, nidi inclusi, pubblici e privati nel territorio del Comune di Orvieto;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- l'art 54 comma 4 del sopracitato Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### **ORDINA**

1. La premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento.
2. La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, statali o paritarie, di ogni ordine e grado nonché all'interno degli asili d'infanzia, nidi inclusi, pubblici e privati nel territorio del Comune di Orvieto dal giorno 8 marzo 2021 fino al giorno 21 marzo 2021.
3. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell' Istruzione n. 89 del 7

agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**DISPONE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Orvieto e la contestuale trasmissione a:

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;  
Questura di Terni;  
Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;  
Ufficio Scolastico Regionale;  
Istituti comprensivi e Dirigenti scolastici operanti nel territorio  
A.U.S.L. Umbria n. 2;  
Commissario di P.S. di Orvieto;  
Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto;  
Comando Guardia di Finanza Compagnia di Orvieto.

La Polizia Locale è incaricata del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

-ricorso avanti al T.A.R. dell'Umbria, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, 7 marzo 2021

IL SINDACO  
Dott.ssa Roberta FARDANI